

STATUTO GAL OGLIO PO SOC. CONS. A R.L

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) E' istituito il GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)) ai sensi dell'art. 34 del Reg. Ue 1303/2013 e dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con la denominazione "GAL Oglio Po società consortile a responsabilità limitata" che opera nell'ambito del territorio delle province di Cremona e Mantova.

Art. 2) La società ha sede legale nel Comune di Calvatone. Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento della sede sociale in comune diverso da quello sopra indicato e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla Società, spetta all'Assemblea dei Soci. Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dalle forme pubblicitarie previste dalla legge.

Art. 3) La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader, nonché di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata. La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci, che con quelle di terzi in genere. La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà, in via sussidiaria ed in connessione con l'oggetto principale:

- a. progettare, realizzare e gestire Piani di Sviluppo Locale, Piani Integrati e Progetti anche nell'ambito di programmazioni comunitarie;
- b. animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- c. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- d. effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- e. promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
- f. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- g. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- h. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- i. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- j. gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell' ambiente;
- k. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florovivaismo;

l. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;

m. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;

n. partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;

o. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;

p. promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale;

q. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;

r. prestare consulenza per la progettazione, la gestione e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;

s. produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.

La società, potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, potrà inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91 convertito nella Legge n.197/91.

Art. 4) La società avrà durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 5) Il Capitale Sociale è di euro 77.764,00 (settantasettemilasettecentosessantaquattro/00). Ciascun socio può detenere una partecipazione massima di euro 4.000,00 (quattromila/00) Il voto in assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2481 del Codice Civile. Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può, al solo fine di agevolare l'ingresso di nuovi Soci e risorse, escludere il diritto di opzione. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

I Soci potranno effettuare finanziamenti a titolo oneroso o gratuito a favore della società nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia. Detti finanziamenti saranno improduttivi di interessi salvo contraria pattuizione.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all' art. 2483 Codice Civile.

Art. 6) I soci della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.

E' escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito. Può, inoltre, essere escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione il socio sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero, dichiarato interdetto, inabilitato, o che abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, oltre a quelle previste dalla Legge.

Art. 7) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge. La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Art. 8) Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano per i medesimi fini. I soci pubblici nell'insieme non possono detenere una quota di partecipazione complessivamente superiore al 49% del capitale sociale; il singolo socio privato non può detenere una partecipazione superiore al 49% del capitale sociale.

Art.9) Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8) intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando: a) dati anagrafici o ragione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere; d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno di cui all'art. 23. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale. A fronte delle prestazioni di servizi che favoriscono le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale erogati dalla società, ogni socio deve provvedere al pagamento di corrispettivi annuali prestabiliti e forfettariamente determinati secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 23.

Art. 10) I Soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla Legge. Il Socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La raccomandata o posta elettronica certificata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso si dovrà conservare la documentazione agli atti della società.

Art. 11) Le quote sono nominative e, nei limiti previsti dall'art. 5 e purché sia costantemente rispettato nel tempo quanto all'art.8, c.2, potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito a terzi. Il trasferimento delle quote tra soci può avvenire liberamente, ferma l'applicazione di quanto al successivo art.12.

Il trasferimento delle quote a soggetti non soci avviene previa deliberazione di assenso da parte del Consiglio di Amministrazione; in caso di motivato dissenso, il Consiglio di Amministrazione propone un diverso acquirente; in caso di assenso, si applica quanto all'art.12.

Art. 12) Le partecipazioni sono divisibili. In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato al Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita non oltre 20 (venti) giorni dalla data di invio (risultante dal timbro postale o dalla ricevuta di posta elettronica certificata) della offerta di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto non esercita la prelazione, il diritto spettantegli si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono

avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente e per l'intera partecipazione offerta.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Ove il trasferimento all'acquirente non si verifichi nel termine su indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Ai sensi di questo articolo per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi. Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione, al valore determinabile ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto. In caso di disaccordo, si applica l'art. 2473, comma 3, del Codice Civile. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto al presente ed al precedente articolo, l'acquirente non avrà diritto di ottenere la qualifica di socio, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 13) Il trasferimento della partecipazione "mortis-causa", sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 del Codice Civile. La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del socio defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo n. 35.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 20, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Art. 14) Nelle ipotesi previste dal presente atto o dalla legge, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi al valore nominale della quota di capitale sociale versato dal soggetto cui spetta il rimborso, al netto delle perdite.

Art. 15) Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5. L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di delibera dell'aumento del Capitale Sociale. L'aumento del capitale eventualmente non optato, prima del libero collocamento presso terzi, dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti. I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del Capitale, che la sottoscrizione dell'aumento del Capitale Sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter C.C.. In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del C.C.. La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 16) Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nell'Unione Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata, o telefax o posta elettronica certificata da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax, o posta elettronica certificata da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica, l'organo di controllo o il revisore.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario: a. che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di legittimazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;

d. che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 17) Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nelle forme previste dalla Legge almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e in regola con il versamento dei corrispettivi annuali regolamentate ai sensi dell'art. 23.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n. 2479bis, comma 3 del Codice Civile.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, all'organo di controllo o revisore e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.

Art. 18) Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione.

Art. 19) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, dal consigliere più anziano presente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Se del caso l'assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, o quando richiesto dalla Legge, è redatto da un Notaio.

Art. 20) In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza di capitale presente.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia la rappresentanza del capitale

sociale. . Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza di capitale presente.

In prima ed in seconda convocazione, l'assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale validamente rappresentato.

Art. 21) Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare di verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio. L'assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza dall'organo amministrativo o ai sensi di legge. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 22) Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

Art. 23) L'Assemblea può approvare il regolamento che disciplina la partecipazione dei soci all'attività e alla copertura dei costi della medesima, per assicurarne il miglior funzionamento. Tutti i soci dovranno rispettare puntualmente quanto stabilito dal regolamento. Il regolamento sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art 24) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 25) Il Consiglio di amministrazione, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri anche non soci. La maggioranza dei membri deve essere eletta tra i nominativi indicati da enti privati. I componenti della Giunta o del Consiglio degli enti pubblici soci della società non possono essere nominati amministratori della società.

Sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e può nominare un Amministratore delegato determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C. Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2475 comma 5 C.C.

Art 26) Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà a norma di legge.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderanno decaduti con effetto immediato tutti gli amministratori; in tal caso dovrà subito essere convocata dall'organo di controllo o dal revisore o dagli amministratori decaduti (se esistenti) o dal socio più diligente l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli, fatte salve le decisioni dell'Assemblea nella prima seduta utile. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto mandato e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 6, 2° comma;
- comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;

- contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;
- acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;
- nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;
- assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;
- fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti quando l'importo sia superiore ad Euro 1000,00 (mille/00) per ogni singola transazione e/o rinuncia;
- definire i rimborsi spese per gli amministratori.

Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, sia in Italia che all'Estero nei Paesi compresi nell' Unione Europea e/o nei Paesi ove esistessero agenzie, filiali o sedi secondarie della società consortile, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di tre amministratori o dell'organo di controllo o del revisore. La convocazione del Consiglio di Amministrazione é fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con fax spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, via fax o telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 2 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco (se nominato).

E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In particolare è necessario:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di legittimazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) il luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun gettone di presenza. Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.

Art. 29) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 27.

Art. 30) Ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della società in giudizio e verso i terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza della società spetta al Vice-Presidente.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

Art. 31) L'Assemblea nomina, determinandone i compensi, le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore, costituito da un solo membro effettivo. L'organo di controllo o il revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

Art. 32) L'organo di controllo o il revisore può procedere a tutti quegli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni. Inoltre, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale hanno diritto di fare eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

TITOLO VI BILANCIO

Art. 33) L' esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull' andamento della gestione sociale da sottoporre all' approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

Eventuali utili di gestione non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti negli esercizi successivi e destinati allo svolgimento di attività statutarie. Il bilancio sarà redatto e depositato rispettando le norme di legge previste per le società a responsabilità limitata.

Art 34) L'organizzazione e il funzionamento della società saranno regolati da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, tra cui il regolamento interno di funzionamento.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 35) Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell' articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci se nominati.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea stessa, destinandolo in ogni caso a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro. Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36) Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell' applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dalla Commissione Arbitrale della CCIAA nella cui giurisdizione ha sede la Società. L'arbitro giudicherà irritualmente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.

Art. 37) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.